

STATUTO COMI 2024

1. Costituzione, denominazione, sede

1.1. E' costituita in Roma l'Associazione denominata "Cooperazione per il mondo in via di sviluppo - Comi - ETS", in seguito denominata "Associazione" o "associazione" nata dall'Istituto Secolare delle Cooperatrici Oblate Missionarie dell'Immacolata (C.O.M.I.).

1.2. Costituitasi nel 1973 come associazione, ha ottenuto nel 1974 l'idoneità del Ministero degli Affari Esteri come "Organizzazione non Governativa - ONG" con decreto n. 102 del 21 marzo 1974, adeguata successivamente, ai sensi della legge 26 febbraio 1987 ("Nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo"), mantenendo tale idoneità nel 2016 ai sensi della legge 1° agosto 2014 n. 125 in forza di decreto del Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in data 4 aprile 2016 n. 2016/337/000170/6 (Prot. di comunicazione n. 3025 dell'8 aprile 2016) ed è iscritta al Registro unico degli Enti del Terzo settore (RUNTS), come previsto dall'art. 89, comma 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, con determinazione della Regione Lazio N. G12507 del 25/09/2023. Ha acquisito personalità giuridica con determinazione dello stesso Ente N. G15513 del 22/11/2023, ai sensi dell'articolo 22 del già citato decreto legislativo e dell'articolo 18 del Decreto Ministeriale del 15 settembre 2020 n. 106.

1.3. L'Associazione ha sede legale in Roma e il trasferimento della stessa non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

1.4. L'Associazione può, su proposta del Consiglio direttivo, istituire sedi distaccate che contribuiscano alla vita associativa e al raggiungimento delle sue finalità con apposita delibera dell'Assemblea che ne determina l'autonomia amministrativa e organizzativa.

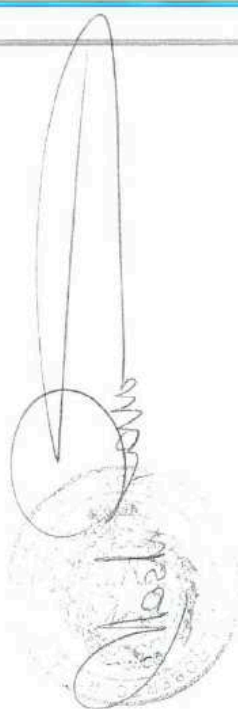
1.5. L'Associazione è conforme la Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

1.6. L'Associazione, in quanto iscritta al RUNTS, è qualificata come ETS (comma 2). L'acronimo ETS deve essere inserito nella denominazione sociale ed è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

2. Scopi e finalità

2.1. L'Associazione:

- non ha scopo di lucro
- non può avere rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né collegamenti in alcun modo con interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro;
- è costituita per il perseguimento di finalità civiche, so-

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The signature appears to be 'Paolo Neyer'. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

Paolo Neyer

lidaristiche e di utilità sociale e in particolare per favorire lo sviluppo culturale, morale e sociale delle popolazioni nei paesi in via di sviluppo (PVS), nell'ambito della norma in merito alla Cooperazione internazionale e al di fuori di essa, attraverso iniziative che promuovano la liberazione e lo sviluppo integrale dell'uomo;

- è di ispirazione cristiana e fonda al propria azione e testimonianza sui valori evangelici;

- si pone nella linea della condivisione, con particolare riferimento ai Paesi poveri del mondo;

- intende cooperare per uno sviluppo integrale dell'uomo e della società nel segno della giustizia sociale e della solidarietà tra i popoli;

- si impegna a scoprire, valorizzare e sviluppare i valori espressi dalle popolazioni con le quali intraccia la sua azione;

- mantiene relazioni privilegiate con le istituzioni della Chiesa cattolica;

- si esprime attraverso progetti che corrispondano ad un concreta e valida presenza solidale nei PVS e che in Italia stimolino un coinvolgimento della nostra società per una modifica della mentalità e delle strutture che creano dipendenza e asservimento.

3. Attività

3.1. Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all'art. 2 e, nell'intento di agire a favore della collettività, l'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale espresse inserendo gli opportuni riferimenti alle lettere dell'art. 5, comma 1, del CTS:

- Cooperazione allo sviluppo (punti n, c);

- "Assistenza alle persone in cammino" (i) assistenza ai migranti in tutte le zone in cui l'Associazione opera e/o in tutte le fasi del cammino (ii) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti e rifugiati. (punti r, w);

- Tutela dei diritti umani. Prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza di genere. Interventi sui sistemi di sicurezza sociale e protezione sociale del lavoro. Microcredito (punti w, v);

- Interventi di salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e a favore dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (punto e);

- Partecipazione al dialogo interculturale e interreligioso. Organizzazione di occasioni per svilupparli. (Punti w, v);

- Promozione di interventi di aiuto reciproco a favore di persone svantaggiate. Es, banche del tempo, gruppi di acquisto solidale. Microcredito (punto w);

- Educazione alla cittadinanza globale. Promozione dei diritti umani, della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza. Sensibilizzazione al tema del cambiamento climatico (punti w, v);

visto nel CTS. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato e autonomo.

4. Volontariato

4.1. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive, effettivamente sostenute, per l'attività prestata, debitamente documentate entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo quanto previsto dall'art.17, comma 4 del CTS. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

4.2. Ai volontari impiegati all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, ai volontari in servizio civile universale e nei corpi civili di pace non si applicano le disposizioni del precedente comma 1, ma le modalità indicate nell'articolo 28, comma 2 della Legge 125/2014.

4.3. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del CTS.

4.4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

5. Patrimonio e risorse economiche

5.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà dell'Associazione;
- quote associative;
- contributi ordinari e straordinari o da qualsiasi altra erogazione, lascito, erogazione, sussidio o contributo pubblico o privato pervenuti all'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini di cui al comma 1, in riferimento all'art. 8, commi 2-3 del CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, neppure nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo del CTS, e in ogni caso, mediante altre fattispecie atipiche di distribuzione che possano configurarsi.

- Formazione extra-scolastica. Orientamento scolastico e professionale anche come mezzo per motivare e quindi contrastare la dispersione scolastica. Prevenzione del bullismo e contrasto alla povertà educativa. (Punto l);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale per una cittadinanza attiva, in Italia e all'estero. Promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato. Attività di "Turismo multiculturale" sia in Italia che all'estero, per favorire la conoscenza della società civile delle tematiche della mondialità, inclusione e scambi multiculturali. (Punti i, k);
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (punto z);
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (punto h).

Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizzare la formazione di operatori i quali, ispirandosi agli ideali della carità e della condivisione evangelica, si impegnino a lavorare come volontari nei PVS per cooperare alla crescita sociale ed economica dei medesimi;
- sviluppare la formazione professionale nei PVS degli operatori locali per facilitare una loro diretta e progressiva assunzione di responsabilità, in ordine ad un autentico sviluppo, in tutti i settori della vita sociale ed economica;
- promuovere il volontariato a breve e lungo termine: campi di lavoro, servizio civile universale, corpi civili di pace, corpo europeo di solidarietà, scambi giovanili internazionali;
- operare in Italia e all'estero su progetti di Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG);
- operare attività di lobby, advocacy e attivismo per esercitare pressione politica e coinvolgimento della cittadinanza.

3.2. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può individuare, successivamente, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del CTS.

3.3. Le attività, di cui al comma 1, sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi, tramite anche le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3.4. L'Associazione può svolgere, in qualità di ETS, l'attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 del CTS.

3.5. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto nel CTS, fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano servizio in modo non occasionale. Può anche assumere lavoratori dipendenti (articolo 4 comma 4) o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, sempre nel rispetto di quanto pre-

Peo b Neger

5.2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività "diverse" di cui all'art. 6 del CTS;
- attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

5.3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci la quale, per lo scopo, deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno mentre il deposito verrà effettuato entro i termini stabiliti dall'art. 48, comma 3 del CTS. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e della relazione di missione. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

5.4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. Soci

6.1. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, enti del terzo settore e altre associazioni non aventi finalità di lucro, che ne condividono gli scopi e le finalità e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

6.2. Il numero dei soci è illimitato.

6.3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 8, comma 3, lettera b).

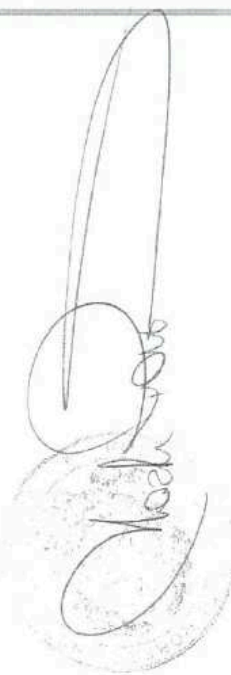
6.4. La sottoscrizione della domanda di associazione implica l'accettazione incondizionata delle norme statutarie dell'Associazione.

6.5. Il Consiglio direttivo può conferire, su richiesta interna o esterna al Consiglio stesso, a persone fisiche, enti del terzo settore e altre associazioni non aventi finalità di lucro, la qualifica di "socio onorario". I soci onorari sono soci a tutti gli effetti, con gli stessi diritti e doveri di ogni altro socio, (per quanto riguarda i doveri l'unica differenza essendo quanto espresso nell'articolo 8 comma 1). L'accettazione scritta del conferimento implica l'accettazione incondizionata delle norme statutarie dell'Associazione.

7. Diritti e doveri dei soci

7.1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno il diritto:



Paolo Negrar

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazione ed avendone facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dall'Associazione;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, di eventuali nuovi regolamenti e di modifiche allo Statuto;

- di consultare i libri sociali, senza estrarne copia, presso la Sede dell'Associazione previa richiesta motivata scritta al Consiglio Direttivo il quale stabilirà la data disponibile nella sua prima riunione successiva.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- al pagamento, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, della quota associativa che è intrasmissibile e non rivalutabile e, in nessun caso, può essere restituita.

c) I soci si impegnano:

- a curare la formazione e l'aggiornamento personale per essere capaci di: (i) cogliere le diverse problematiche connesse con le situazioni dei PVS (ii) contribuire con competenza ad un'azione di autentica sensibilizzazione dell'opinione pubblica (iii) stabilire un valido collegamento con gli operatori volontari impegnati nei progetti;

- a mettere a disposizione dell'Associazione, in spirito di servizio, secondo le proprie forze e capacità, quanto necessario alla vitalità dell'Associazione medesima.

8. Criteri di ammissione ed esclusione

8.1. L'ammissione di un nuovo socio, anche onorario, è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività generale svolta; viene deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata al nuovo aderente e, in caso di ammissione, annotata nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota annuale stabilita dall'Assemblea, per i soci ordinari e per i soci onorari di cui all'art. 6 comma 5, tenendo conto che la quota associativa dei soci onorari può essere inferiore a quella di quelli ordinari ma non pari a 0,00 (zero). Avverso l'eventuale rigetto della domanda di ammissione, che deve essere motivato e comunicato dal Consiglio Direttivo all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al rigetto. L'Assemblea si pronuncerà in occasione della successiva convocazione (art. 23, comma 3 del CTS).

8.2. La qualità di socio è intrasmissibile.

8.3 La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;
- esclusione, conseguente alla mancata ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- decadenza per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi i termini stabiliti, dopo il sollecito di messa in regola.

8.4. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo; contro la deliberazione il socio può ricorrere all'Assemblea che si pronuncerà in occasione della successiva convocazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto, gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

8.5. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8.6. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, limitatamente ad un singolo associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

9. Organi dell'Associazione

9.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 3 del CTS che ne stabilisce l'obbligatorietà).

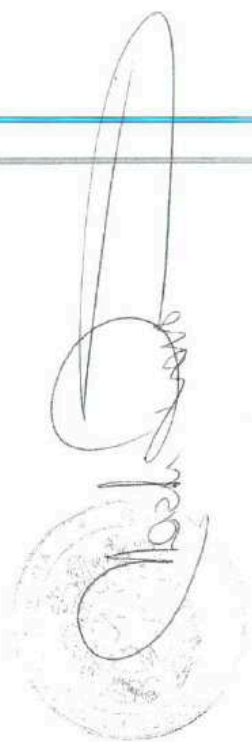
10. Assemblea dei soci

10.1. L'Assemblea è composta da tutti i soci, è l'organo sovrano dell'Associazione che ne regola l'attività.

10.2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Esso accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea, convalida i risultati delle votazioni. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

10.3. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente (o del Vicepresidente nei casi contemplati dall'art 15 comma 3) almeno una volta all'anno; inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

10.4. La convocazione è inviata per iscritto, con lettera raccomandata A.R., o anche in forma telematica, con 15 (quin-

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to read 'Piero Nayan'. The stamp is partially obscured by the signature.

Piero Nayan

dici) giorni di anticipo rispetto alla riunione e deve contenere il luogo, la data, l'orario della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

10.5. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

10.6. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati iscritti nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

10.7. Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di 3 (tre) soci. Ogni associazione associata può essere rappresentata in Assemblea da due suoi membri o dal suo responsabile legale; l'associazione associata, in quanto socio singolo, esprime un unico voto.

10.8. I soci possono intervenire in Assemblea ed esprimere il proprio voto anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità.

10.9. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche quelli assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un segretario, appositamente eletto, e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10.10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

11. Assemblea ordinaria dei soci

11.1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio gestionale (art. 5 comma 3) e con le modalità previste dall'art. 10 comma 4.

11.2. L'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti al libro soci ed aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i soci amministratori non votano.

11.3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

11.4. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione (art.13 del CTS):
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge, tra i soci, tutti i componenti del Consiglio Direttivo dopo averne approvato il numero ed eventualmente li re-

voca;

- delibera la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, attinti alla graduatoria dei non eletti o, in sua mancanza, designati dal Consiglio Direttivo;
- nomina ed eventualmente revoca l'organo di controllo;
- conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, stabilendo l'eventuale compenso, nel caso siano soggetti esterni all'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti (art. 2476 del Codice Civile);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
- delibera sui ricorsi presentati a seguito del rigetto delle domande di ammissione a soci, e a quelli relative esclusione e decadenza;
- delibera sulla quota associativa annuale dei soci ordinari e dei soci onorari;
- delibera la costituzione di Sedi distaccate o di Gruppi locali;
- delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame, dal Consiglio Direttivo o, per competenza, dall'Atto costitutivo, dallo Statuto o attribuiti dalla legge;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione
- provvede entro 60 (sessanta) giorni, tramite elezioni, al rinnovo del Consiglio Direttivo se si verificano dimissioni e/o esclusioni e/o decadenze di oltre la metà dei membri.

11.5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, curato dal Presidente.

12. Assemblea straordinaria dei soci

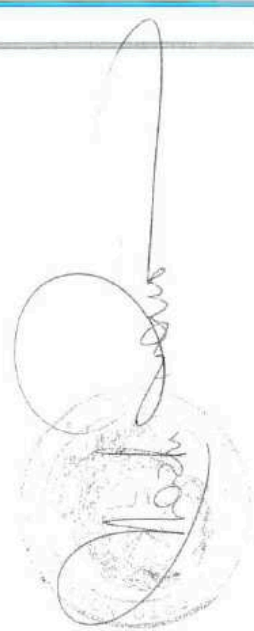
12.1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10 comma 4 ed essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

12.2. L'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci presenti:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto (art. 25 del CTS), con le modalità previste dal medesimo articolo ai commi e consentite dal Codice Civile (art. 21 comma 2);
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, secondo l'art 17, commi 1 e 2.

13. Consiglio direttivo

13.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino ad un massimo di 7 (sette) consiglieri. I consiglieri sono eletti, tra i soci, dall'Assemblea, durano in ca-

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The signature is cursive and appears to read 'Polo Ngyar'. The stamp is partially obscured by the signature.

Polo Ngyar

rica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

13.2. L'Assemblea che procede alla elezione del Consiglio, ne determina preliminarmente il numero dei componenti che in ogni caso non potrà essere oltre 7 (sette).

13.3. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione verrà ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura fino alla scadenza del mandato del Consiglio. In caso di mancanza o di esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità, il Consiglio Direttivo ha facoltà di designare il sostituto con l'obbligo di presentare la nomina alla ratifica della prima assemblea.

13.4. Nel caso di dimissioni, esclusione o decadenza di oltre la metà dei membri del Consiglio o di dimissioni, esclusione, decadenza o decesso del Presidente, l'Assemblea provvede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni.

13.5. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate, relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

13.6. Il Consiglio Direttivo, alla sua prima riunione, elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente e il Vicepresidente.

13.7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, nei casi previsti all'art. 15 comma 2, dal Vicepresidente.

13.8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti; in questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

13.9. La convocazione deve essere inviata per iscritto, anche in forma telematica, e deve contenere il luogo, la data, l'ora della seduta e l'ordine del giorno; in difetto di convocazione formale sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

13.10. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

13.11. I consiglieri, che senza giustificato motivo, non intervengono per 3 (tre) sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, sono considerati decaduti.

13.12. Il Consiglio Direttivo, in occasione delle proprie riunioni, convoca l'Organo di Controllo (art. 15) e, se è necessario, esperti esterni o rappresentanti di eventuali comitati interni, senza diritto di voto.

Robert

seguenti mansioni:

- sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- invia istanze in favore dell'Associazione e riscuote le somme erogate in favore della medesima da parte della Pubblica amministrazione, di Enti e di privati, con facoltà di rilasciare quietanza liberatoria;
- ha la facoltà di aprire conti correnti bancari per conto dell'Associazione;
- ha la possibilità di delegare la sua funzione di rappresentanza, per particolari situazioni, ai membri dell'associazione.

In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti, di competenza del Consiglio Direttivo, e li sottopone a ratifica nella prima riunione successiva, che egli deve convocare entro 30 (trenta) giorni.

15. Vicepresidente

15.1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti; può essere scelto in base ai requisiti previsti dai codici di comportamento redatti da reti di organizzazioni del terzo settore; si applica comunque l'art. 2382 del Codice Civile.

15.2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti e lo sostituisce ogni qualvolta quest'ultimo si trovi impossibilitato a svolgere le sue funzioni, oppure sia assente, oppure lo abbia delegato, con atto scritto, a svolgere compiti e funzioni proprie del Presidente (l'atto scritto non è necessario nei casi indicati negli articoli 10 (comma 3) e 13 (comma 4)). In tal caso, il Vice Presidente assume tutti i diritti, i poteri e i doveri che lo Statuto attribuisce al Presidente, anche nei confronti dei terzi.

16. Organo di controllo

16.1. L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli art. 2397 e 2399 del Codice Civile. L'organo di controllo può anche essere composto da membri interni all'Associazione oltre che da esterni.

16.2 Esso ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5,6,7,8 del CTS;

- poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, di poter chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, -iniziative, progetti senza scopo di lucro);
- redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.

17. Revisore Legale dei Conti

17.1. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, il Consiglio Direttivo può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa, ai sensi dell'art.30 comma 6 del CTS, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti purché tutti suoi membri siano iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze.

17.2. Nel caso in cui l'Organo di controllo, incaricato della revisione legale dei conti, sia un Collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi.

17.3. L'Organo di controllo incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 (tre) anni e si intende rinnovato fino alla determinazione dell'Assemblea da assumersi in coincidenza con la scadenza del mandato triennale. I suoi membri o il componente monocratico saranno retribuiti solo se esterni all'Associazione e sono rieleggibili.

18. Durata e Scioglimento

18.1. L'Associazione avrà durata, salvo proroga, fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

18.2. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

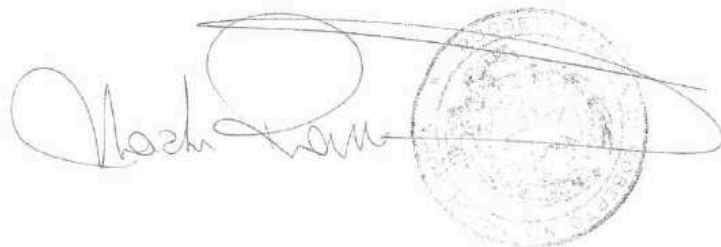
18.3. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore definito dall'Assemblea straordinaria, che abbia finalità analoghe a quella dell'Associazione stessa, previo parere positivo del competente ufficio afferente al RUNTS (di cui all'art. 45, comma 1 del CTS) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La richiesta del suddetto parere al predetto ufficio deve essere inviata, dall'Associazione, con raccomandata a/r o se-

condo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82/2005; entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione l'ufficio deve rendere il suo parere, decorsi i quali esso si intende positivo. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

19. Norme transitorie e finali

19.1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, il CTS e relativi decreti attuativi, la normativa nazionale e regionale in materia.

Paolo Nayer

A handwritten signature, possibly reading "Paolo Nayer", is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature and the word "Paolo Nayer" written above it. The signature is written in dark ink and is quite stylized.